

Sentenza sulla fattispecie della condanna penale

Il sindaco decade col sì del prefetto

DI MONICA COCCO

I sindaci che hanno subito condanne penali non decadono automaticamente dal loro incarico. Dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale, è necessario che il prefetto ne faccia formale richiesta, altrimenti la continuazione della carica non è reato. Con la sentenza n. 6191 del 15/2/2001, la sesta sezione penale della Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del procuratore generale della Corte d'appello di Venezia contro la sentenza favorevole al sindaco e ha stabilito il principio per cui non basta la consapevolezza dell'amministratore della definitività della sua condanna a far scattare le dimissioni. Non vi è correlazione automatica tra la colpevolezza e le dimissioni dall'incarico. Cosicché il sindaco, definitivamente condannato per falso in atti pubblici, non commette il reato di usurpazione di pubbliche funzioni (art. 347 cp) se non abbandona la sua carica. Anche se la decadenza dalla carica opera di diritto con il passaggio in giudicato della sentenza, è necessario un provvedimento specifico.

Secondo l'art. 15 della legge 55/1990 (commi da 4-bis a 4-quinquies) la sospensione e la decadenza costituiscono due momenti distinti di un unico proce-

dimento. In base alle argomentazioni svolte dalla Corte d'appello di Venezia, ritenute fondate dalla Cassazione, non si può attribuire al sindaco condannato «l'onere di valutare, indipendentemente dalla sua competenza giuridica, la sussistenza delle condizioni per la propria decadenza e in particolare se la condanna passata in giudicato riguardi un delitto commesso con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o servizio».

Se nel corso del mandato elettivo vengono meno le condizioni di eleggibilità per una condanna penale, la legge stabilisce che la decadenza dalla carica pubblica produce i suoi effetti con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna (art. 1, legge n. 16/92). Tuttavia il comma 4-ter fa obbligo alla cancelleria del tribunale o alla segreteria del pubblico ministero di comunicare al prefetto i provvedimenti dell'autorità giudiziaria, essendo suo compito disporre la sospensione del sindaco. «Nel caso di specie», scrivono i giudici, «nonostante il vigore della legge n. 16/92, la procedura in essa prevista non è stata seguita affatto». In questo caso non sussiste alcun reato per il sindaco condannato che continua il suo incarico. (riproduzione riservata)